

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Franchioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:

**SOCIETA' S.R.L.**

-attrice-

**Contro**

**SOCIETÀ DI LEASING**

-convenuta-

le quali hanno concluso come da verbale dell'udienza del 05.05.2016.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

In data 31.03.2005 SOCIETA' S.R.L. e SOCIETÀ DI LEASING stipulavano il contratto di leasing n. (omissis) avente ad oggetto un immobile in Adro (BS). Esso prevede il pagamento alla firma di € 150.000,00 (oltre I.V.A.) e 143 canoni mensili di € 10.774,60 (oltre I.V.A.), con opzione d'acquisto alla scadenza (30.04.2017) fissata in € 300.000,00. Il tasso leasing è fissato al 4,61% ed il tasso di mora è calcolato con riferimento al tasso euribor 3 mesi aumentato di 5 punti.

Con atto di citazione datato 16.06.2014 SOCIETA' S.R.L. ha convenuto in giudizio SOCIETÀ DI LEASING, chiedendo – previo accertamento della gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. in quanto “gravato da usura *ab origine*” ovvero, in subordine, della nullità del piano di ammortamento “alla francese” per indeterminatezza e sostituzione dello stesso con rate a tasso legale e capitale fisso - la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 447.214,05.

Si è costituita SOCIETÀ DI LEASING con comparsa datata 19.12.2014, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

\*\*\*

SOCIETA' S.R.L. censura il contratto *de quo* sotto due profili: a) esso dovrebbe essere dichiarato gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. in quanto la somma tra il tasso contrattuale (4,61%) ed il tasso di mora (7,15%) “è ampiamente superiore al tasso soglia” (8,10%); b) il piano di ammortamento pattuito sarebbe indeterminato in violazione dell'art. 1386 c.c. e prevedrebbe un meccanismo di tipo anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c..

La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Quanto al primo profilo, secondo la tesi attorea, la sommatoria tra i due tassi, con conseguente superamento del tasso soglia, sarebbe determinata dall'applicazione del tasso di mora sull'intera rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi.

Detta tesi, pervicacemente esposta e ribadita dall'attore, non ha tuttavia fondamento logico in quanto gli interessi determinati dall'applicazione del tasso di mora sulla quota interessi costituiscono una percentuale degli interessi corrispettivi inclusi in ciascuna rata. È invero, come chiarito nella perizia prodotta al doc. 2 da SOCIETÀ' DI LEASING, sommando gli interessi corrispettivi a quelli di mora si ottiene un monte interessi diverso ed inferiore a quello determinabile in base alla somma dei tassi percentuali. È dunque tecnicamente errato sostenere che dall'applicazione del tasso di mora alla quota di interessi deriverebbe un cumulo tra i due tassi.

Quanto al presunto superamento del tasso soglia per effetto degli oneri posti a carico dell'utilizzatore (dunque anche senza considerare il tasso moratorio), la genericità delle allegazioni di SOCIETÀ' S.R.L. non può che condurre al rigetto della relativa domanda restitutoria: parte attrice si è infatti limitata a sostenere la necessità di "considerare anche le spese di insoluto e recupero" e ad evidenziare come "anche una piccola somma (bollettini, assicurazione, indicizzazione) [...] [causi] lo sfioramento del tasso ex l. 108/1996", senza precisare a quanto ammonterebbero tali oneri aggiuntivi e quale sarebbe la loro incidenza percentuale.

In merito al punto b), oltre alla vaghezza degli assunti attorei con particolare riguardo alla presunta indeterminatezza del piano pattuito ("La pattuizione del tasso di interesse ha violato l'art. 1346 c.c. in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali"), si rileva che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato. Nel caso in esame non vengono allegati elementi idonei a ritenere che il piano di ammortamento specificamente concordato dalle parti sia viziato da anatocismo, essendosi l'attore limitato ad affermazioni generiche ("il piano alla francese prevede interessi superiori con effetto anatocistico per la particolare modalità di calcolo") e alla richiesta di una C.T.U..

Su quest'ultimo punto è opportuno ribadire che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e va quindi negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, circostanza appunto verificatasi nel caso di specie (Cass. civ., 08.02.2011, n. 3130).

Per tutto quanto esposto, la domanda di SOCIETÀ' S.R.L. va dunque rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 15.972,00 (valore: € 447.214,05; studio: € 3.375,00; introduttiva: € 2.227,00; trattazione: € 4.500,00; decisionale: € 5.870,00).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, -rigetta le domande proposte da SOCIETÀ' S.R.L. nei confronti di SOCIETÀ' DI LEASING; -condanna SOCIETÀ' S.R.L. a rifondere a SOCIETÀ' DI LEASING le spese di lite che si liquidano in € 15.972,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 13 settembre 2016

**Il Giudice  
dott. Stefano Franchioni**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*